



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "MERCOGLIANO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado

83013 – Mercogliano Tel. 0825689820 – Tel. / Fax 0825787113

e-mail avic86100n@istruzione.it - Cod. Min. P. I. AVIC86100N

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2017/2018**

INDICE

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 3
2. PRINCIPI GENERALI	Pag. 3
2. 1 Oggetto	Pag. 3
2. 2 Finalità'	Pag. 3
2. 3 Obiettivi	Pag. 3
2. 4 Fasi	Pag. 3
2. 5 Caratteri	Pag. 4
2. 6 Strumenti	Pag. 5
3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)	Pag. 5
4. L'INVALSI	Pag. 6
4.1 Scuola Primaria	Pag. 6
4.2 Scuola Secondaria di Primo Grado	Pag. 7
4.3 Partecipazione alle Prove Invalsi degli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)	Pag. 8
5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA	Pag. 9
6. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Pag. 9
6.1 Criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico	Pag. 9
7. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Pag. 10
8. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	Pag. 10
9. CRITERI DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L' AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SECONDARIA DI I GRADO	Pag. 11
10. L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	Pag. 13
10.1 La prova di italiano	Pag. 13
10.2 La prova di Matematica	Pag. 14
10.3 La prova di Lingua Straniera	Pag. 14
10.4 Valutazione delle prove d'esame	Pag. 15
10.4 a) Valutazione della prova di Italiano	Pag. 15
10.4 b) Valutazione della prova di Matematica	Pag. 18
10.4 c) Valutazione della prova di Lingua Straniera	Pag. 18
10.4 d) Criteri per la conduzione del Colloquio	Pag. 19
10.4 e) Valutazione del Colloquio	Pag. 19
10.5 Livello di Maturazione raggiunto	Pag. 20
10.6 Giudizio finale	Pag. 20
10.7 Determinazione del voto finale	Pag. 21
11. VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	Pag. 22
12. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO	Pag. 23
12. 1 Finalità della certificazione delle competenze	Pag. 23
12. 2 Tempi e modalità di compilazione della certificazione	Pag. 23
12. 4 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	Pag. 23
12. 5 Il Documento di Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria Allegato A	Pag. 25
12. 6 Il Documento di Certificazione delle Competenze al termine della del primo ciclo di istruzione	Pag. 27

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✚ **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- ✚ **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- ✚ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- ✚ **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- ✚ **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

2. PRINCIPI GENERALI

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell'Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee e guida (D. P.R. 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89); è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

2.1 Oggetto

- Il processo formativo
- I risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
- Il comportamento

2.2 Finalità'

- Ha una valenza formativa ed educativa;
- Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- Documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- Promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze.

2.3 Obiettivi

- Valutare l'apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- Valutare aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di rispetto delle persone, dell'ambiente, delle norme e regole condivise, l'atteggiamento dello studente.

2.4 Fasi

- 1^ FASE: costituita dalla diagnosi iniziale, effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.

- 2^ FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un'analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:
 - livello di partenza;
 - atteggiamento nei confronti della disciplina;
 - metodo di studio;
 - costanza e produttività;
 - collaborazione e cooperazione;
 - consapevolezza ed autonomia di pensiero.
- 3^ FASE: costituita dalla valutazione complessiva del Consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione formativa ai fini della strutturazione del giudizio finale, riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma non inferiore al 4 per la scuola secondaria di primo grado e non inferiore al 5 per la scuola primaria.
- 4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione al termine della Scuola Primaria ed alla fine del Primo Ciclo di Istruzione.

2.5 Caratteri

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

Ai sensi dell'art.1 del DL 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni considera lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, con riferimento anche:

- allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- al Patto educativo di corresponsabilità;
- al Regolamento d'Istituto;

Tale valutazione, ai sensi degli articoli 1 comma 3 e 2 comma 5 del decreto legislativo 62 del 2017, viene espressa per tutto il primo ciclo, in sede di scrutinio intermedio e finale, mediante un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola, il giudizio del comportamento sarà attribuito secondo le corrispondenze riportate nelle griglie allegate.

Secondo il D.L.62, 13 aprile 2017, la valutazione deve essere espressa in decimi ed indicare i differenti livelli di apprendimento. È effettuata nella Scuola dell'Infanzia dai docenti contitolari della sezione, nella Scuola Primaria collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

I docenti di sostegno, contitolari della sezione, della classe, del Consiglio di classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi esprimono un unico giudizio.

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti e partecipano alle valutazioni periodiche e finali degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti

La valutazione periodica e finale degli alunni viene integrata con giudizi che descrivono i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Per i livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la scuola attiva, nell'ambito della propria autonomia, specifiche strategie per il loro miglioramento.

Il Collegio docenti definisce modalità e criteri (comma 2 art.1 DPR 122/09) per assicurare:

- Chiarezza: gli alunni e le famiglie devono essere informati sull'acquisizione delle competenze che sono oggetto di valutazione, sugli strumenti adottati e sui criteri di misurazione;
- Trasparenza: individuazione dell'intervento migliorativo delle strategie formative e dei criteri comuni nella formulazione di giudizi;
- Tempestività: le valutazioni delle verifiche orali dovranno essere comunicate entro la lezione successiva, mentre quelle delle verifiche scritte dovranno essere comunicate entro 15 giorni dalla data di somministrazione della prova.

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli, nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

La trasmissione della valutazione alle famiglie avviene, mediante:

- Colloqui individuali secondo calendario inizio anno e su richiesta delle famiglie.
- Comunicazioni su diario / libretto scolastico.
- Scheda di valutazione quadrimestrale.
- Convocazione da parte di: docenti, Consigli di classe, Dirigente (note, lettere, email, etc.).

2.6 Strumenti

Verifiche iniziali, intermedie e finali e valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi del PTOF.

Per uniformare i criteri di valutazione tra le classi, come obiettivo di miglioramento, sono state predisposte prove comuni iniziali, intermedie e finali, elaborate in area dipartimenti, per ogni classe della scuola Primaria e Secondaria.

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte, il Collegio ha stabilito di effettuare un numero minimo di 3 verifiche per ciascun quadrimestre

3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)

Il nostro Istituto Comprensivo favorisce l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la comunicazione, la socializzazione, lo sviluppo della personalità e l'integrazione nella classe. Il Piano Annuale di Inclusione, elaborato dall'Istituzione scolastica, fornisce un quadro completo del percorso di inclusione e degli strumenti per la sua realizzazione, avendo cura della valutazione degli apprendimenti.

I Consigli di classe devono:

- Predisporre obiettivi personalizzati e individualizzati;
- Redigere il Piano Didattico Personalizzato con l'indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative e dei criteri di valutazione per l'alunno;
- Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati e con il PDP;
- Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l'alunno.

I Consigli di Classe adottano “modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria” (art. 6 D.M.5669/2011).

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste (Linee Guida sui DSA, 12/07/2011).

Anche in sede di Esame di Stato, sulla base del disturbo specifico, possono essere riservati tempi più lunghi di esecuzione delle prove ed è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi più idonei.

Gli alunni con D.S.A. partecipano alle prove INVALSI (art. 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017), sempre mediante il possibile utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Nell'ambito delle lingue straniere, la scuola mette in atto ogni strategia didattica possibile:

- Privilegiando l'espressione orale ed in particolare valutando l'efficacia comunicativa;
- Valorizzando la comprensione del senso generale del messaggio scritto, ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportuni, progettando, presentando e valutando le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA;
- Dispensando dalle prove scritte se previsto dal PEI o PDP.

I criteri di valutazione tengono conto:

- Del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità;
- Dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza;
- Delle abilità sviluppate;
- Della partecipazione e dell'attenzione dimostrata;
- Dell'impegno nell'organizzazione ed esecuzione del lavoro
- Del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto.

4. L'INVALSI

4.1 Scuola Primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova di inglese della V primaria

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il

livello di riferimento è A1 del QCER (3), con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso (4).

Sul sito dell'Invalsi, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

4.2 Scuola Secondaria di Primo Grado

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f). Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Calendario delle prove

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come descritto successivamente.

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito Invalsi.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7, comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'Invalsi.

Modalità di somministrazione

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile. Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona connessione Internet.

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) l'Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa. Entro il mese di ottobre 2017 l'Invalsi invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove.

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER (5), così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua (6) ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente. Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audio-cuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione disponibile, l'Invalsi pubblicherà entro il 30 novembre 2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

4.3 Partecipazione alle Prove Invalsi degli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.

5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.

La decisione è assunta all'unanimità

6. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti.

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

.1 Criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico

Ai sensi dell'art. 11 comma1 del DL. vo n°59 del 19.02.2004 e del comma 10 art. 2 del DPR 22/06/2009 n°122 sono scrutinabili gli alunni che hanno fatto registrare i $\frac{3}{4}$ di presenza dell'orario annuale delle lezioni.

La validazione dell'anno scolastico è un compito che spetta ai docenti del c.d.c che in sede di scrutinio confermeranno per ciascun alunno la validità o meno dell'anno scolastico.

Ciascun Consiglio di classe/interclasse, in sede di scrutinio, può derogare all'obbligo di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo, se le ore di assenza superano un quarto dell'orario di lezione annuale, nei casi in cui ci sia possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, basata su credibili prospettive di sviluppo futuro. In particolare, la deroga si applicherà per

- accertato/certificato periodo di malattia;

- grave lutto o grave patologia in famiglia;
- situazione di famiglia fortemente disagiata;
- casi di pluri-ripetenza. (del. n. 20 del Collegio dei docenti del 11/09/2017)

7. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione **con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.**

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

8. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore** annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte **dall'Invalsi.**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.**

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno **un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.**

In merito al voto di ammissione, dovrà essere espresso dal “**Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado**”, per considerare il percorso scolastico compiuto, si decide quanto segue:

Il voto di ammissione sarà espresso in decimi come risultato di:

1) Media dei voti del terzo anno: (riferita soltanto alle discipline, da quest'anno la valutazione del comportamento sarà espressa con un giudizio sintetico- comma 3 art.1 DPR 122/09 e D.L. 62, 13 aprile 2017);

2) Valutazione del triennio in relazione alla media finale (comprensiva del comportamento per i primi due anni):

- Sarà attribuito un bonus di 0,1 per ciascun anno in cui l'alunno avrà riportato la media finale di 10/10.

- Sarà attribuito un bonus di 0,05 per ciascun anno in cui l'alunno avrà riportato la media finale di 9/10.

- Sarà attribuito un bonus di 0,05 se l'alunno ha fatto registrare un trend positivo (nel range 6 – 8) nell'arco del triennio

9. CRITERI DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L' AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SECONDARIA DI I GRADO

Premesso che si concepisce la **non ammissione** come:

- costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno anche in riferimento alla classe di futura appartenenza;
- evento da considerare in particolar modo negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi rilevanti e definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di 1° grado);
- evento da evitare al termine della prima classe primaria ed eventualmente della prima classe della secondaria;
- evento necessario quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero, di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

Il Collegio considera casi di **non ammissione** quelli in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;
- 2) mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati stimoli individualizzati;
- 3) gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati relativamente agli indicatori di comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

“In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in una o più discipline”, il Collegio dei Docenti ritiene di dover definire condivisi i seguenti criteri di **ammissione** alla **classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione**:

- se tale numero è:
 - **inferiore a 4** il C. C. valuta la recuperabilità e a seguito di voto di Consiglio procede ad eventuale ammissione, stilando una nota di comunicazione alla famiglia di ammissione in presenza di carenze e con motivazioni e consigli sugli obiettivi da conseguire e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.
 - **uguale a 4** si valuta la possibilità di recupero della situazione dell'allievo tenendo conto:
 - a) dei risultati del 1° quadrimestre e dei risultati del recupero;
 - b) del miglioramento conseguito in termini di differenza tra il livello di partenza e del livello finale;
 - c) dei risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
 - d) della possibilità di conseguire gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo.

Sono tenuti in considerazione, quali **elementi positivi** che concorrono alla valutazione dell'alunno nella valutazione finale:

- 1) la frequenza assidua e la partecipazione alla vita scolastica;
- 2) l'impegno e la volontà di migliorare;
- 3) il comportamento corretto e collaborativo.

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra citati e se si considera recuperabile la situazione dell'allievo, il C.C. procede come nel caso precedente.

Se, però, **non sussistono le condizioni** per le quali l'alunno sia in grado di conseguire gli obiettivi formativi o necessari di interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo effettivamente disponibile o **non possieda le conoscenze necessarie per affrontare la classe successiva o l'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione**, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione

→ **maggiore di 4** è presumibile che la situazione dell'allievo non sia recuperabile e dia luogo **alla NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione**

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame di stato sono contattati secondo quanto previsto dalla normativa e alla scheda di valutazione viene allegata una nota recante la motivazione

Si avrà particolare attenzione nel costruire e valutare prove per:

- BES A: alunni portatori di disabilità tenendo presente il loro PEI;
- BES B: alunni con certificazioni DSA/ADHD per i quali il C.C. ha previsto e predisposto il PDP in cui siano state evidenziate le misure dispensative e strumenti compensativi;
- BES C:
 - alunni stranieri per i quali è stato predisposto un PEP in cui siano stati selezionati contenuti ed individuati nuclei di apprendimento portanti;
 - alunni in difficoltà di apprendimento per i quali è stato predisposto un PDP interdisciplinare, multidisciplinare, di disciplina, di area... .

In relazione agli alunni BES (di tipo B e C), si raccomanda da tenere agli atti l'intera documentazione (dalla progettualità, all'individuazione degli indicatori didattici e comportamentali, alle attività di monitoraggio in itinere e finali e quant'altro sia utile alla coerente valutazione del percorso formativo) al fine di poterla visionare ad ogni richiesta.

10. L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate. In particolare l'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, di cui si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

10.1 La prova di italiano

La prova di italiano presenta delle novità in merito alle tracce che i candidati saranno chiamati a sviluppare.

La prova è volta ad accertare:

- la padronanza della lingua,
- la capacità di espressione personale,
- il corretto ed appropriato uso della lingua,
- la coerente organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.

La commissione predispose tre terne di tracce, coerenti con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del ciclo di istruzione.

Le tracce fanno riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario
 - indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere

- fornite indicazioni di svolgimento
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

10.2 La prova di Matematica

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste
- Quesiti a risposta aperta

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Ogni traccia è articolata in quattro quesiti, gli esercizi sono organizzati in modo tale che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa e sono adeguati per permettere a ciascun alunno di produrre secondo le proprie capacità.

Le tre tracce sono così articolate:

- Problema di geometria solida con poliedri.
- Equazioni di primo grado ad un'incognita (anche con verifica); discussione dell'equazione.
- Studio di poligoni nel piano cartesiano.
- Nozioni elementari di Statistica e/o probabilità. Uno dei quesiti presenterà collegamenti con argomenti inerenti le scienze sperimentali e tecnologia (genetica).

La commissione deciderà se e quali **strumenti di calcolo** potranno essere consentiti dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Durata della prova: tre ore

10.3 La prova di Lingua Straniera

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- Questionario di comprensione di un testo
- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo
- Lettera o email personale
- Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Le tipologie sono le seguenti:

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e/o aperta;
2. Sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Le prove di lingua straniera si terranno lo stesso giorno ed ognuna di esse durerà n. 2 ore con una pausa intermedia di circa 15 minuti.

10.4 Valutazione delle prove d'esame

10.4 a) Valutazione della prova di Italiano

TIPOLOGIA 1: testo narrativo

STUDENTE CLASSE DATA

INDICATORI	PUNTEGGIO					
1. Il testo risponde alla richiesta in maniera...	1=lacunosa	2=parziale	3=essenziale	4= buona	5=esauriente	6=approfondita
2. Proprietà espositiva (lessico e stile)	1=deficitaria	2= limitata	3= semplice	4= adeguata	5= ricca	6=eccellente
3. Correttezza grammaticale	1=gravi errori	2= diffusi errori	3= sporadici errori	4= testo corretto	5= forma chiara e scorrevole	6=eccellente competenza
4. Articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione	1=deficitaria	2=parziale	3= elementare	4=complessiva	5=completa	6=ampia
5. Elaborazione personale e capacità critica	1=inconsistente	2=confusa	3=nozionistica	4= discreta	5=autonoma e motivata	6=originale e creativa

Punti:...../30

VOTO

Misurazione	Voto	Descrittori	Giudizio sintetico
30 – 29	10	Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi	Eccellente
28 – 26	9	Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi	Ottimo
25 – 23	8	Completo raggiungimento degli obiettivi	Distinto
22 – 20	7	Complessivo raggiungimento degli obiettivi	Buono
19	6½	Adeguate raggiungimento degli obiettivi	Più che sufficiente
18	6	Raggiungimento degli obiettivi essenziali	Sufficiente
17 – 16	5½	Obiettivi essenziali appena raggiunti	Quasi sufficiente
15 – 14	5	Raggiungimento parziale degli obiettivi	Mediocre
13 – 11	4	Lacunoso raggiungimento degli obiettivi	Non sufficiente
10 – 8	3	Mancato raggiungimento degli obiettivi	Grave insufficienza
7 – 5	2	Non si evidenziano elementi accertabili	Preparazione nulla
4 – 0	1	Non si evidenziano elementi accertabili	Rifiuto

TIPOLOGIA 2: testo argomentativo

STUDENTE CLASSE DATA

INDICATORI	PUNTEGGIO					
1. Pertinenza, rigorosità, conoscenza dei contenuti	1=frammentaria	2= parziale	3= essenziale	4= buona	5= ampia	6=approfondita
2. Proprietà espositiva	1=deficitaria	2= limitata	3= semplice	4= specifica	5= ricca	6=eccellente
3. Correttezza grammaticale	1=gravi errori	2= diffusi errori	3= sporadici errori	4= testo corretto	5= forma chiara e scorrevole	6=eccellente competenza
4. Articolazione, coesione e coerenza dell'argomentazione	1=deficitaria	2=parziale	3= elementare	4= adeguata	5=completa	6=ampia
5. Sviluppo critico delle questioni proposte	1=inconsistente	2=confuso	3=nozionistico	4= discreto	5=autonomo e motivato	6=originale e creativo

Punti:...../30

VOTO

Misurazione	Voto	Descrittori	Giudizio sintetico
30 – 29	10	Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi	Eccellente
28 – 26	9	Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi	Ottimo
25 – 23	8	Completo raggiungimento degli obiettivi	Distinto
22 – 20	7	Complessivo raggiungimento degli obiettivi	Buono
19	6½	Adeguate raggiungimento degli obiettivi	Più che sufficiente
18	6	Raggiungimento degli obiettivi essenziali	Sufficiente
17 – 16	5½	Obiettivi essenziali appena raggiunti	Quasi sufficiente
15 – 14	5	Raggiungimento parziale degli obiettivi	Mediocre
13 – 11	4	Lacunoso raggiungimento degli obiettivi	Non sufficiente
10 – 8	3	Mancato raggiungimento degli obiettivi	Grave insufficienza
7 – 5	2	Non si evidenziano elementi accertabili	Preparazione nulla
4 – 0	1	Non si evidenziano elementi accertabili	Rifiuto

TIPOLOGIA 3: testo interpretativo

STUDENTE CLASSE DATA

INDICATORI

PUNTEGGIO

1. Conoscenza dell'argomento e osservanza delle indicazioni date per l'esecuzione dell'analisi testuale	1=lacunosa	2=parziale	3=essenziale	4= buona	5=esauriente	6=approfondita
2. Proprietà espositiva	1=deficitaria	2= limitata	3= semplice	4= specifica	5= ricca	6=eccellente
3. Correttezza grammaticale	1=gravi errori	2= diffusi errori	3= sporadici errori	4= testo corretto	5= forma chiara e scorrevole	6=eccellente competenza
4. Capacità di comprendere il significato del testo e riconoscerne le principali caratteristiche	1=deficitaria	2=parziale	3= elementare	4= adeguata	5=completa	6=ampia
5. Capacità di interpretare il messaggio dell'autore	1=inconsistente	2=confusa	3=nozionistica	4= discreta	5=autonoma e motivata	6=originale e creativa

Punti:...../30

VOTO

Misurazione	Voto	Descrittori	Giudizio sintetico
30 – 29	10	Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi	Eccellente
28 – 26	9	Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi	Ottimo
25 – 23	8	Completo raggiungimento degli obiettivi	Distinto
22 – 20	7	Complessivo raggiungimento degli obiettivi	Buono
19	6½	Adeguate raggiungimento degli obiettivi	Più che sufficiente
18	6	Raggiungimento degli obiettivi essenziali	Sufficiente
17 – 16	5½	Obiettivi essenziali appena raggiunti	Quasi sufficiente
15 – 14	5	Raggiungimento parziale degli obiettivi	Mediocre
13 – 11	4	Lacunoso raggiungimento degli obiettivi	Non sufficiente
10 – 8	3	Mancato raggiungimento degli obiettivi	Grave insufficienza
7 – 5	2	Non si evidenziano elementi accertabili	Preparazione nulla
4 – 0	1	Non si evidenziano elementi accertabili	Rifiuto

10.4 b) Valutazione della prova di Matematica

Alunno		
L'elaborato evidenzia :		
conoscenza	analitica e approfondita	10
	approfondita	9
	appropriata e completa	8
	completa	7
	adeguata	6
	approssimativa	5
organizzazione logica e applicazione	eccellente con sicuro utilizzo dei concetti	10
	efficace con corretto utilizzo dei concetti	9
	completa con corretto utilizzo dei concetti	8
	buona con utilizzo corretto dei concetti	7
	adeguata con un utilizzo generalmente corretto dei concetti	6
	poco adeguata con utilizzo non sempre corretto dei concetti	5
uso del linguaggio specifico	acquisito in modo consapevole	10
	completamente acquisito	9
	ben acquisito	8
	Acquisito in modo adeguato	7
	Sostanzialmente acquisito	6
	parzialmente acquisito	5
Media:	Voto	

10.4 c) Valutazione della prova di Lingua Straniera

CANDIDATO:			
LINGUA INGLESE PROVA:	Comprensione scritta (del testo e dei quesiti)	Completa (10 – 9)	1,25
		Adeguata (8-7)	1
		Complessivamente adeguata(6)	0,75
		Superficiale (5)	0,50
		Incompleta e/o scorretta(4)	0,25
	Produzione scritta (completezza, grado di elaborazione della frase e lessico)	Completa, approfondita, corretta e con lessico appropriato(10 – 9)	2,75
		Articolata, sostanzialmente precisa, corretta e con lessico semplice(8-7)	2,25
		Essenziale, schematica ma non sempre precisa, lessico limitato(6)	1,75
		Imprecisa e superficiale, lessico molto limitato(5)	1,25
		Incompleta, argomentazione inesistente, lessico improprio(4)	0,60
	Competenze grammaticali	Strutture grammaticali corrette(10 – 9)	1
		Strutture grammaticali complessivamente corrette(8-7)	0,75
		Strutture grammaticali con alcune imprecisioni(6)	0,50
		Strutture grammaticali lacunose(5)	0,25
		Strutture grammaticali molto lacunose(4)	0,15
Comprensione scritta (del testo e dei quesiti)	Completa (10 – 9)	1,25	
	Adeguata (8-7)	1	
	Complessivamente adeguata(6)	0,75	
	Superficiale (5)	0,50	

SECONDA LINGUA COMUNITARIA	Produzione scritta (completezza, grado di elaborazione della frase e lessico)	Incompleta e/o scorretta(4)	0,25
		Completa, approfondita, corretta e con lessico appropriato(10 – 9)	2,75
		Articolata, sostanzialmente precisa, corretta e con lessico semplice(8-7)	2,25
		Essenziale, schematica ma non sempre precisa, lessico limitato(6)	1,75
		Imprecisa e superficiale, lessico molto limitato(5)	1,25
	Competenze grammaticali	Incompleta, argomentazione inesistente, lessico improprio(4)	0,60
		Strutture grammaticali corrette (10 – 9)	1
		Strutture grammaticali complessivamente corrette(8-7)	0,75
		Strutture grammaticali con alcune imprecisioni(6)	0,50
		Strutture grammaticali lacunose(5)	0,25
	Strutture grammaticali molto lacunose(4)	0,15	
VOTO			

10.4 d) Criteri per la conduzione del Colloquio

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione psicologica più favorevole, esso potrebbe avere inizio con la trattazione di un argomento a scelta del candidato ma anche da un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l'anno o da un argomento riguardante esperienze reali del ragazzo. In sintesi:

- 1) Avviare il colloquio da un'area tematica scelta dal candidato;
- 2) Offrire maggiore spazio agli ambiti disciplinari più congeniali al candidato;
- 3) Evitare il nozionismo e l'accostamento artificioso di contenuti disciplinari, favorendo l'approccio unitario delle situazioni problematiche e consentendo al candidato di esprimere il grado di maturità raggiunto.

10.4 e) Valutazione del Colloquio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE		
Il/La candidata ha dimostrato una conoscenza	• sicura e approfondita degli argomenti trattati	10
	• organica e ampia degli argomenti trattati	9
	• completa degli argomenti trattati	8
	• globale degli argomenti trattati	7
	• superficiale degli argomenti trattati	6
	• limitata/parziale/approssimativa degli argomenti trattati .	5
L'esposizione è risultata	• ordinata, ricca ed appropriata	10
	• ordinata e ricca	9
	• esaustiva	8
	• adeguata	7
	• semplice ma coerente	6
	• stentata/difficoltosa	5

e la rielaborazione	• originale .	10
	• personale	9
	• soddisfacente	8
	• buona .	7
	• corretta	6
	• poco adeguata.	5
L'alunno/a ha evidenziato una	• pronta e articolata capacità di organizzazione del colloquio	10
	• completa capacità di organizzazione del colloquio	9
	• valida capacità di organizzazione del colloquio	8
	• adeguata capacità di organizzazione del colloquio	7
	• generica capacità di organizzazione del colloquio	6
	• superficiale capacità di organizzazione del colloquio	5
Voto in decimi:		

10.5 Livello di Maturazione raggiunto

GRIGLIA LIVELLO DI MATURAZIONE RAGGIUNTO		
Ha conseguito un livello di maturazione	• evoluto.	10
	• completo	9
	• apprezzabile/positivo	8
	• idoneo.	7
	• in via di evoluzione	6
	• accettabile	6

10.6 Giudizio finale

GRIGLIA GIUDIZIO FINALE		
Il/La candidata conclude il 1° ciclo d'istruzione evidenziando una preparazione	• lodevole	10/lode
	• ottima	10
	• completa e soddisfacente	9
	• completa	8
	• adeguata	7
	• essenziale	6
	• settoriale	6
	• non adeguata alle capacità	6
Ha rivelato	• notevoli capacità di comprensione e/o riflessione e/o intuizione e/o analisi e sintesi	10/9

	• apprezzabili/significative capacità di comprensione e/o riflessione e/o intuizione e/o analisi e sintesi	8/9
	• buone capacità di comprensione e/o riflessione e/o intuizione e/o analisi e sintesi	7
	• capacità di comprensione e/o riflessione e/o intuizione e/o analisi e sintesi	6
	• modeste capacità di comprensione e/o riflessione e/o intuizione e/o analisi e sintesi	5
L'impegno di studio è risultato	• considerevole e continuo	10
	• rilevante	9
	• attivo	8
	• continuo/abbastanza	7
	• adeguato alle capacità	6
	• non sempre adeguato alle capacità.	5
	• superficiale/settoriale.	5
Ha conseguito un livello di maturazione	• evoluto.	10
	• completo.	9
	• apprezzabile/positivo	8
	• idoneo	7
	• in via di evoluzione	6
	• accettabile	6
Voto in decimi:		
Lode		

10.7 Determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame (valutazione di 10/10 in tutte le prove) sia il percorso scolastico triennale (il voto di 10/10 all'ammissione, riconoscimenti ad olimpiadi/concorsi/manifestazioni, proficua e assidua partecipazione ad attività promosse dalla scuola).

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

11. VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'art. 11 del d.lgs. n.62/2017 disciplina la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Per gli alunni con disabilità certificata, fermo restando che si applicano tutte le norme di cui ai precedenti articoli, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art. 2, comma 5 della Legge 104/1992 e del Piano educativo individualizzato (PEI). L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avviene secondo quanto disposto dalle norme del decreto tenendo a riferimento il PEI.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, **prove d'esame differenziate** che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

12. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO

12.1 Finalità della certificazione delle competenze

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

12.2 Tempi e modalità di compilazione della certificazione

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

12.3 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

12.4 Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.

Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.



Istituzione scolastica

.....

**CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA**

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria;

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

che l'alunn ,

nat ... a il

ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez.

con orario settimanale di ore

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

	Competenze chiave europee¹	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione²	Livello
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.	
4	Competenze digitali	Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.	
7	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.	
		Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

* *Sense of initiative and entrepreneurship* nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data

Il Dirigente Scolastico

Livello Indicatori esplicativi

- A – Avanzato** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
- B – Intermedio** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- C – Base** L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
- D – Iniziale** L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

12. 6 Il Documento di Certificazione della Competenze al termine del primo ciclo di istruzione



Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l'adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l'alunn ,

nat ... a..... il

ha frequentato nell'anno scolastico / la classe sez. ,

con orario settimanale di ore;

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

	Competenze chiave europee ³	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione ⁴	Livello
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa e imprenditorialità	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data.

Il Dirigente Scolastico

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



**Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Alunno/a _____

Prova sostenuta in data _____

ASCOLTO *	Livello conseguito

LETTURA *	Livello conseguito

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

Il Direttore Generale
.....